



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – INVESTIMENTO 2.3
INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE

Criteria e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti per **l'ammodernamento dei frantoi oleari** in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” sottomisura “Ammodernamento frantoi oleari” del PNRR

Obiettivi: Migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva, in attuazione del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”.

Destinatari del bando: aziende agricole e imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari, che effettuano estrazione di olio extravergine di oliva, iscritte nel Portale dell'olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013, che hanno compilato il registro telematico di carico/scarico olio. Sono inclusi tra i beneficiari non solo le aziende agricole e le imprese agroindustriali ma anche le loro associazioni e cooperative.

Annualità: 2023

Dotazione finanziaria assegnata: € 2.450.659,61

Scadenza per la presentazione delle domande: 15/01/2024 ore 13.00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Dott. Maurizio Mosciatti

Tel. 0733-2932207 **Indirizzo mail:** maurizio.mosciatti@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	8
3. Ambito territoriale	8
4. Dotazione finanziaria	8
5. Descrizione del tipo di intervento	8
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	8
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	8
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	9
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	10
5.2 Tipologia dell'intervento	11
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	11
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	15
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	15
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	16
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	16
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	16
5.5 Selezione delle domande di sostegno	17
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	17
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	19
6. Fase di ammissibilità	20
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	20
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	20
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	22
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	22
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	26
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	27
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	27
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	29
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>	29
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	30
La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura	30
Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità	30
7. Fase di realizzazione e pagamento	31

7.1	Adeguamenti tecnici	31
7.1.1	<i>Presentazione delle domande di adeguamento tecnico</i>	32
7.1.2	<i>Documentazione da allegare all'adeguamento tecnico</i>	32
7.1.3	<i>Istruttoria delle domande</i>	32
7.2	Cambio del beneficiario	33
7.3	Domanda di pagamento dell'anticipo	33
7.3.1	<i>Presentazione delle domande</i>	33
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	34
7.4	Domanda di pagamento di saldo	34
7.4.1	<i>Presentazione delle domande</i>	34
7.4.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	37
7.5	Impegni dei beneficiari	39
7.5.1	<i>Disposizioni in materia di comunicazione e informazione.</i>	41
7.6	Controlli, revoche, riduzioni e sanzioni.	42
7.7	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	43
7.8	Informativa trattamento dati personali e pubblicità.	43

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: agricoltore quale definito al paragrafo 4.1.4.1 del piano strategico della PAC, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115.

Beneficiario: le aziende agricole e le imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari, che effettuano estrazione di olio extravergine di oliva, così come indicato all'articolo 6 del DM 149582 del 31/03/2022 che realizza gli interventi di cui al DM 149582 del 31/03/2022, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell'immobile funzionale alla predetta attività di trasformazione, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo

Cantierabilità: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.), fatte salve eventuali specifiche deroghe previste dal bando.

Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Comitato di Coordinamento di Misura (CCM): comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria, esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della presentazione di memorie scritte. È costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale della misura.

Computi metrici semplificati: computi metrici elaborati dal tecnico abilitato (liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi competenti nelle materie di interesse nell'elaborazione delle proposte progettuali) tramite il sistema regionale SIAR applicando i costi unitari di riferimento.

Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.

Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Conto Corrente Dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Costi unitari di riferimento: valori adottati dalla Regione Marche per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e resi disponibili nell'ambito dello stesso sistema Informativo.

Decisione individuale di concedere il sostegno: provvedimento del Dirigente responsabile di misura con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DNSH: principio “Do No Significant Harm”, sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi in ambito PNRR che arrechino un danno significativo all’ambiente.

Domanda di sostegno: domanda di partecipazione al regime di aiuto del PNRR.

Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento.

Ente: ogni Regione o Provincia autonoma qualificata come Soggetto attuatore e destinataria del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 2 febbraio 2023

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale¹.

Frode: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- All’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- Alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto,
- Alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi

Frode sospetta: irregolarità che, a livello nazionale, determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l’esistenza di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Grande impresa: è l’impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro, ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo alla definizione di PMI e degli Orientamenti per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)

Impresa: qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica, ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo alla definizione di PMI e degli Orientamenti per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)

¹Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell’azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all’ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

Impresa in Difficoltà: un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:²

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate³;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁴;
3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5,
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Intervento: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.3, oggetto del presente bando quadro, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

Media impresa: è l'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo alla definizione di PMI e degli Orientamenti per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)

Micro impresa: è l'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo alla definizione di PMI e degli Orientamenti per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)

Milestone: (lett. "pietra miliare") traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.)

Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti.

Orientamenti: Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

² Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01): Parte I, capitolo 2.4 (33) (63)

³ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

⁴ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

Organismo Pagatore: Autorità competente designata dal Ministero, con funzione di esecuzione e contabilizzazione delle spese finanziate dal PNRR nell'ambito della misura di Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

Piccola impresa: è l'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EURO, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo alla definizione di PMI e degli Orientamenti per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

PNRR (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344)

Prezzari di riferimento: ai fini della verifica della ragionevolezza dei costi, vengono applicati i costi di riferimento in relazione a talune tipologie di costi, ivi incluse strutture, macchine, attrezzature agricole ed impianti.

Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno.

Scheda di costo semplificato: schede redatte su SIAR sulla base dei costi unitari di riferimento individuati dalla Regione; debbono essere sottoscritte digitalmente dal tecnico che può allegare gli elaborati progettuali; sono soggette alle regole di conservazione documentale della Regione Marche. Esse restano accessibili al professionista con le medesime credenziali utilizzate per la loro redazione. Analogamente, alle schede prodotte dal tecnico incaricato potrà accedere l'impresa cliente che potrà richiamarle nell'ambito delle domande di contributo in corso di presentazione, senza ulteriori adempimenti, e complete degli elaborati progettuali allegati a cura del professionista firmatario.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

SIB: Sistema Informativo Biologico.

Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA) La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della LR. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

Target: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Tagging: principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale.

Trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita di cui al punto (33) 47 della sezione 2.4 degli Orientamenti.

2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per l'ammodernamento dei frantoi oleari, nell'ambito della Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 – "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari" - del PNRR. Il Bando è finalizzato a garantire il sostegno a favore delle imprese del settore della produzione dell'olio al fine di ammodernare gli impianti di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre la generazione di rifiuti e favorirne il riutilizzo a fini energetici. Nello specifico, si prevede di favorire l'ammodernamento dei frantoi esistenti anche attraverso l'introduzione di macchinari e tecnologie che migliorino le performance ambientali dell'attività di estrazione dell'olio extravergine di oliva. Il rinnovo degli impianti tecnologici porterà anche al miglioramento della qualità degli olii e ad un generale incremento della sostenibilità della filiera olivicolo-olearia.

3. Ambito territoriale

La Sottomisura si applica a tutto il territorio regionale.

4. Dotazione finanziaria

La somma assegnata alla Regione Marche per l'attuazione della sottomisura riferita all'ammodernamento dei frantoi dal Decreto Ministeriale n. 53263 del 02/02/2023, di riparto delle risorse previste per la misura 2.3, è pari a euro **2.450.659,61**.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

I soggetti richiedenti sono le aziende agricole e le imprese agroindustriali, ivi incluse le loro associazioni e cooperative. I soggetti sopra individuati debbono:

1. essere titolari di frantoi oleari che effettuano estrazione di olio extravergine di oliva: ai fini del presente bando tale requisito si ritiene soddisfatto se il richiedente ha effettuato estrazione di olio extravergine di oliva almeno in una delle ultime quattro campagne di molitura,
2. essere iscritte nel portale dell'olio d'oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013,
3. essere in regola alla data del 03/08/2023 con gli adempimenti di registrazione delle produzioni di olio previsti dall'articolo 5 del DM MIPAAF 23 dicembre 2013⁵ (e ss.mm.ii.) curati tramite SIAN secondo le disposizioni stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA,
4. aver compilato il registro telematico di carico/scarico olio, come previsto dal DM MASAF n. N.0149582 del 31/03/2022,
5. in caso di imprese agricole, essere agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa agricola o agroindustriale o le loro associazioni o cooperative al momento della presentazione della domanda, devono:

- 1) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, conformemente a quanto stabilito al punto (33) (63) degli Orientamenti,
- 2) essere titolare di frantoio oleario ubicato nel territorio della Regione Marche,
- 3) effettuare estrazione di olio extravergine di oliva,
- 4) possedere l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) o le specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali,
- 5) avere Fascicolo Aziendale aggiornato e validato ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020,
- 6) essere iscritto al Registro delle Imprese della competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA,
- 7) essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (Codice dei contratti – decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163),
- 8) non essere destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (25) degli Orientamenti,
- 9) avere la disponibilità degli immobili ove intende realizzare gli investimenti a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno e per almeno i 5 anni successivi al completamento dell'investimento (decreto di autorizzazione della domanda di pagamento di saldo). La disponibilità deve comunque essere garantita per un periodo NON inferiore a 8 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno. La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:
 - a) titolo di proprietà;
 - b) titolo di usufrutto;
 - c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
 - d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione.

⁵ "Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti."

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, che potrà essere prodotto entro la fase istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto o comodato, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, in particolare il fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 *Requisiti del progetto*

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € **30.000,00**, valore da mantenere anche in fase di realizzazione;
2. non essere avviato prima della presentazione della domanda di sostegno in conformità alla sezione 3.1.2. degli Orientamenti;
3. rispettare i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, ai principi della parità di genere ("Gender Equality") in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Relativamente al tagging, ogni progetto deve essere associato ad uno specifico tag di misura. Per la sottomisura "ammodernamento frantoi oleari" il tag è 047 (per maggiori informazioni si faccia riferimento agli allegati VI e VII del Regolamento UE 2021/241 e a quanto indicato sulla Sezione VI del D.M. 2 febbraio 2023, oltre al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia e al Regolamento UE 2021/2139). Il tagging climatico-ambientale assegnato alla sottomisura deve essere pari almeno al 40% delle risorse assegnate a ciascun progetto. Il rispetto del tagging potrà essere dedotto nell'ambito della relazione tecnica richiesta per la verifica del DNSH;

4. contribuire agli indicatori comuni di riferimento di cui al Reg. UE 2021/2106 e alla Sezione VI del D.M. 2 febbraio 2023. I riferimenti utili per il monitoraggio degli indicatori comuni potranno essere dedotti nell'ambito della relazione tecnica. Gli indicatori Comuni applicabili alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari" sono:
 - il 6A [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali (piccole; medie; grandi)];
 - il 6B [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi (piccole; medie; grandi)];
 - il 9 [Imprese beneficiarie di un sostegno – (piccole comprese le micro; medie; grandi)];
5. non comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, ed essere conforme alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

6. riguardare esclusivamente investimenti finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari con l'introduzione di impianti di molitura ad estrazione a "2 o 3 fasi" e comunque tutti quelli previsti dalla tabella 1;
7. essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di pagamento con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento della presentazione della domanda di sostegno, tutte le RICHIESTE dei titoli abilitativi di cui sopra devono comunque risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato nel corso dell'istruttoria della prima di domanda di pagamento presentata che le suddette comunicazioni non siano state contestate dall'organismo competente.

5.2 Tipologia dell'intervento

5.2.1 Aiuto agli investimenti

I progetti riguardano esclusivamente investimenti finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari con l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a "2 o 3 fasi" e comunque tutti quelli previsti dalla tabella 1. I progetti finanziati devono garantire il rispetto del DNSH (non arrecare un danno significativo all'ambiente), di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede di cui alla circolare RGS n. 32/2021, per quanto applicabili agli investimenti finanziati a valere sulla presente misura.

Al fine di rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" gli interventi proposti dovranno comportare almeno uno dei seguenti **MIGLIORAMENTI di tipo ambientale**:

- **Miglioramento di TIPO 1: diminuzione del fabbisogno di energia necessaria per condurre i processi di raffinazione per la produzione di oli raffinati di oliva.** L'aumento della stabilità ossidativa e dello shelf-life del prodotto favorisce la diminuzione del volume di olio da destinare alla raffinazione a causa del declassamento della categoria merceologica da extravergine o vergine a lampante. Questo determina la diminuzione notevole del fabbisogno di energia necessaria per condurre i processi di raffinazione per la produzione di oli raffinati di oliva.
- **Miglioramento di TIPO 2: maggiore produzione di olio a parità di materie prime in ingresso connesso ad un aumento di efficienza del processo estrattivo.** L'aumento di efficienza del processo estrattivo permette una maggiore produzione di olio a parità di materie prime in ingresso. Inoltre, aumentando l'estraibilità industriale si può evitare la doppia estrazione consistente nel ripasso delle sanse vergini con evidente riduzione dei consumi energetici. L'eliminazione della doppia estrazione (produzione di olio da ripasso) comporta un notevole risparmio in termini energetici sotto forma di energia elettrica e necessità di calore per il riscaldamento delle sanse umide in fase di "seconda" gramolatura e successiva separazione centrifuga. Inoltre, si sostituisce l'olio di ripasso (di fatto olio di sansa) con un aumento di olio extravergine o vergine di oliva e quindi di categoria merceologica superiore.
- **Miglioramento di TIPO 3: minor impatto ambientale dovuto allo smaltimento delle sanse e all'utilizzo di una minore quantità di acqua.** Minor impatto ambientale dovuto allo smaltimento delle sanse ed all'utilizzo di una minore quantità di acqua e prodotti mangimistici provenienti da altre filiere agricole. Maggior controllo di processo, facilità nell'acquisizione di dati relativi al bilancio di massa per il conteggio di materia prima in ingresso, prodotto ottenuto e sottoprodotti in uscita. Minor consumo di energia dovuto alla diminuzione dei tempi morti e all'ottimizzazione del processo. Riduzione della produzione di acque di vegetazione il cui utilizzo è disciplinato dalla legge 574/96

“Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari”. Recupero del nocciolino per vari usi (combustibile e mangimi).

A tal proposito saranno ammissibili a finanziamento le sole tipologie di investimento di seguito riportate:

1. Sostituzione e ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva e dei relativi sottoprodotti/reflui di lavorazione al fine di migliorare la performance ambientale soprattutto nella fase di produzione e gestione di sanse ed acque di vegetazione:
 - 1.1. Sostituzione di macchinari limitatamente alle tipologie previste dalla tabella 1 - **Tipologia intervento A**
 - 1.2. Acquisto di nuovi macchinari per il miglioramento della produzione attraverso la riduzione di consumi e sprechi limitatamente alle tipologie previste dalla tabella 1 - **Tipologia di intervento B**
2. Ammodernamento/ampliamento di fabbricati nella misura strettamente necessaria all'introduzione di nuovi impianti e tecnologie e nel rispetto del principio DNSH - **Tipologia di intervento C**.
3. Spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica. Le spese generali sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:
 - 10 % nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili;
 - 1 % nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili o opere ritenute fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, oleifici, e impianti per la trasformazione in genere).

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, i limiti previsti dal prezzario regionale (DGR n. 647 del 03/06/2020 come modificata DGR 799/2020, DGR n. 1138/2021, DGR n.1350/2021, DGR n. 324 del 28/03/2022, DGR n. 364 del 4/04/2022 e DGR n. 748 del 20/06/2022 successive modificazioni ed integrazioni). In ogni caso le spese generali dovranno essere rendicontate secondo le modalità previste al paragrafo 7.5.

TABELLA 1

Riepilogo dei macchinari ammessi al finanziamento			
	Tipologie di macchinari ammessi al finanziamento	Spiegazione della richiesta in base al principio DNSH	Tipologia intervento
1	Sostituzione di frangitori a martelli, con frangitori a dischi coltelli, denocciolatori e frangitori che operano una frangitura "differenziata" sulle parti costitutive del frutto. Inoltre, viene inclusa la sostituzione di gramolatrici tradizionali e silos.	Miglioramento della qualità dell'olio vergine ed extravergine di oliva dovuto all'aumento della concentrazione in composti fenolici ad azione antiossidante; Nota 1*.	Tipologia intervento A
2	Sostituzione/aggiornamento tecnologico di silos tradizionali con sistemi di stoccaggio degli oli in atmosfera controllata mediante gas inerti.	Riduzione dei processi di invecchiamento precoce del prodotto evitando l'ossidazione dovuta alla presenza di ossigeno in fase di stoccaggio. Nota 1*.	Tipologia intervento A
3	Sostituzione di decanter senza separatore verticale con decanter accoppiato al separatore verticale (incluso il separatore verticale).	Produzione di olio più pulito in termini di acqua di vegetazione, residui solidi e mucilluginosi. Riduzione dei tempi di filtrazione e della quantità di materiale filtrante da smaltire. Nota 1**.	Tipologia intervento A

4	Sostituzione di sistemi di filtrazione con sistemi di filtrazione più efficienti, ovvero con sistemi che a parità di condizioni di prodotto iniziale e finale, necessitano di minore quantità di materiale filtrante.	Riduzione della quantità di materiale filtrante da smaltire. Nota 1*.	Tipologia intervento A
5	Sostituzione di gramolatrici tradizionali con gramolatrici continue/confinate o gramolatrici operanti in alto vuoto.	Riduzione della quantità di ossigeno presente con corrispondente aumento del contenuto fenolico degli oli vergini ed extravergini di oliva senza modificare i composti volatili. Gramolazione della pasta di olive sotto vuoto spinto. Aumento significativo della resa all'estrazione e del contenuto fenolico dell'olio con lavorazione a temperature intono ai 20°C. Nota 2**, Nota 1*.	Tipologia intervento A
6	Sostituzione di centrali termiche di frantoi alimentate con combustibili da fonti energetiche non rinnovabili con centrali termiche alimentate a nocciolino di sansa, destinate esclusivamente all'impianto oggetto di ammodernamento tecnologico.	In ottica di economia circolare, produzione di calore a partire da nocciolino come fonte di energia rinnovabile. Nota 1*.	Tipologia intervento A
7	Sostituzione di impianti di estrazione a tre fasi con nuovi impianti a due fasi o in alternativa con impianti a tre fasi a bassa diluizione	Riduzione della quantità di acqua di fonte utilizzata per la diluizione in fase di estrazione, che passa da 0,5 - 0,2 mc/ton a 0,2 - 0 mc/ton di olive lavorate. Riduzione della produzione di acque di vegetazione con potere inquinante. Produzione di oli con una concentrazione maggiore di composti fenolici ad azione antiossidante. Nota 1*.	Tipologia intervento A
8	Acquisto di tecnologie ad ultrasuoni per il trattamento delle paste di olive e di tecnologie P.E.F (Pulsed Electric Field) per il trattamento delle paste di olive.	Aumento dell'efficienza del processo, estrazione di maggiore quantità di olio a parità di materia prima in ingresso e minore quantità di sottoprodotti in uscita. Nota 2**, Nota 1*.	Tipologia intervento B
9	Acquisto di scambiatori di calore ad alta efficienza energetica per lo scambio termico per il termocondizionamento rapido della pasta di olive in post-frangitura.	Aumento dell'efficienza dello scambio termico positivo e negativo, riduzione del consumo di energia utilizzata per il condizionamento delle paste effettuato con altri metodi (es. gramolatrici). Aumento della qualità del prodotto in termini di stabilità ossidativa e concentrazione di composti fenolici. Incremento della concentrazione di composti volatili caratteristici delle singole varietà, che concorrono ad aumentare l'intensità del fruttato di tipo "verde". Nota 1*.	Tipologia intervento B
10	Acquisto di sistemi per la valorizzazione dei prodotti secondari mediante produzione di integratori alimentari (per l'alimentazione umana o zootecnica) da acque di vegetazione con tecnologie innovative, come la concentrazione su membrana, spray drying e liofilizzazione.	Produzione di concentrati fenolici liquidi per la produzione di estratti fenolici stabilizzati ad azione antiossidante ed antimicrobica per utilizzo come ingrediente nell'industria alimentare e zootecnica. Abbattimento del carico inquinante delle acque di vegetazione dovuto ai composti fenolici, depurazione delle acque di vegetazione con possibilità di riutilizzo all'interno del frantoio sia come acque di processo che come acque di lavaggio. Possibilità di reimmissione dei concentrati liquidi in fase di gramolatura per incrementare il contenuto fenolico dell'olio vergine ed extravergine di oliva. Nota 1*.	Tipologia intervento B
11	Acquisto di denocciolatori per sansa di olive.	Recupero del nocciolino come combustibile da fonte di energia rinnovabile, preparazione delle sanse per altri utilizzi con effetto positivo sull'ambiente: utilizzo in mangimistica e produzione di biogas.	Tipologia intervento B
12	Acquisto di sistemi di informatizzazione dell'impianto di estrazione per il controllo dei consumi energetici/Kg prodotto e per la tracciabilità degli oli.	Maggior controllo di processo, facilità nell'acquisizione di dati relativi al bilancio di massa per il conteggio di materia prima in ingresso, prodotto ottenuto e sottoprodotti in uscita. Aumento dell'efficienza dell'impianto dovuto ad una migliore logica gestionale.	Tipologia intervento B

		Minor consumo di energia dovuto alla diminuzione dei tempi morti e all'ottimizzazione del processo.	
<p>**Nota 1: L'aumento della stabilità ossidativa e dello shelf-life del prodotto allunga la vita dell'olio extravergine di oliva sia sfuso che confezionato diminuendo il volume di olio da destinare alla raffinazione a causa del declassamento della categoria merceologica da extravergine o vergine a lampante. Diminuzione notevole del fabbisogno di energia necessaria per condurre i processi di raffinazione per la produzione di oli raffinati di oliva.</p>			
<p>***Nota 2: L'aumento di efficienza del processo estrattivo permette una maggiore produzione di olio a parità di materie prime in ingresso. Inoltre, aumentando l'estraibilità industriale si può evitare la doppia estrazione consistente nel ripasso delle sanse vergini con evidente riduzione dei consumi energetici. L'eliminazione della doppia estrazione (produzione di olio da ripasso) comporta un notevole risparmio in termini energetici sotto forma di energia elettrica e necessità di calore per il riscaldamento delle sanse umide in fase di "seconda" gramolatura e successiva separazione centrifuga. Inoltre si sostituisce l'olio di ripasso (di fatto olio di sansa) con un aumento di olio extravergine o vergine di oliva e quindi di categoria merceologica superiore</p>			
Legenda	Tipologia di intervento		
a	Sostituzione di macchinari		
b	Acquisto di nuovi macchinari per il miglioramento della produzione attraverso la riduzione di consumi e sprechi		
c	Interventi edili esclusivamente funzionali all'installazione dei nuovi macchinari		

Oltre agli investimenti indicati nella tabella 1 sono ammissibili i seguenti interventi:

1. TIPOLOGIA A:

- sostituzione di frangitori a martelli con frangitori a forchetta,
- sostituzione di impianti di imbottigliamento aziendali che operano in atmosfera NON controllata con sistemi di imbottigliamento/Confezionamento/Riempimento operanti in atmosfera controllata o che evitino il contatto dell'olio con l'ossigeno,
- sostituzione di separatori a scarico manuale o autopulenti di vecchia generazione con nuovi separatori dotati di sistemi muniti di dispositivi di lavaggio (cip-cleaning in process) in continuo e senza fermo macchina tali da garantire maggiore efficientamento anche nella filtrazione,
- sostruzione di gramolatrici tradizionali con gramolatrici continue/confinate equipaggiate con sistemi di monitoraggio e/o controllo della temperatura e/o giri impastatrice per ogni singola vasca in ottica di preservazione degli aspetti qualitativi dell'olio e i sistemi di gramolazione in continuo che alternano fasi di pressione a depressione per una veloce preparazione delle paste in assenza di ossigeno, con alta efficienza energetica e termica, sia in positivo che in negativo,
- sostituzione di impianti di estrazione a tre fase con impianti di estrazione di tipo multifase,
- sostituzione di macine e/o presse idrauliche con impianti a ciclo continuo di ultima generazione,
- sostituzione di impianti a pressione con impianti a ciclo continuo (a due o tre fasi con ridotto consumo di acqua e ad alta efficienza energetica),
- sostituzione di tubazioni non idonee al contatto con la pasta di olive e con l'olio con tubazioni idonee e certificate (ed es. inox o certificate «ftalati free»),
- sostituzione di mezzi di sollevamento a motore endotermico con mezzi di sollevamento elettrici (muletti, elevatori elettro idraulici da terra),
- sostituzione di sistemi obsoleti di stoccaggio delle olive (es, cumuli) con sistemi di stoccaggio adeguati, quali contenitori/sistemi in acciaio inox,
- sistemi di aerazione e condizionamento dei locali adibiti allo stoccaggio delle olive e dell'olio.

2. TIPOLOGIA B:

- acquisto di silos per lo stoccaggio della sansa denocciolata e del nocciolino, disidratatori/essiccatore, macchine per l'insacchettamento del nocciolino a condizione che tali sottoprodotti siano destinati o all'alimentazione animale o alla produzione di energia rinnovabile,
- acquisto di macchine per la deramifogliatura ed il lavaggio delle olive,

- acquisto di attrezzature atte ad analizzare il prodotto sia in entrata (olive) sia in uscita (olio) ed i sottoprodotti (sansa),
- acquisto di macchine per la selezione automatica delle olive (ad es. selezionatrici ottiche), nonché di componistica ed accessori per l'automazione dei processi.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei tre mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Tutte le spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

Affinché la spesa sia ammissibile è necessario:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo,
- per tutte le transazioni relative all'intervento inserire nella fattura o documento contabile equipollente un'apposita codifica costituita dal CUP (Codice Unico di Progetto) e dalla dicitura "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3" (conformemente agli obblighi di comunicazione e informazione), unitamente al dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento all'investimento finanziato. Tale codifica va riportata in tutta la documentazione amministrativo-contabile inerente il progetto finanziato. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

- a) per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento.
- b) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal tecnico progettista e/o dal direttore dei lavori della data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (edilizia libera), si farà riferimento alla data della comunicazione d'inizio dei lavori inoltrata alla SDA competente o, in alternativa, alla

data di inizio lavori riportata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

5.3.2 *Spese non ammissibili*

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di terreni;
- b) acquisto o nuova costruzione di locali ai fini produttivi e relativi vani tecnici;
- c) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
- d) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
- e) investimenti destinati alla semplice sostituzione di impianti ed attrezzature presenti in azienda;
- f) opere di manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature esistenti;
- g) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- h) spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- i) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali.

Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni, in conformità a quanto previsto dalla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente di cui alle circolari RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022, interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:

- combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

5.4 **Importi ammissibili e percentuali di aiuto**

5.4.1 *Entità dell'aiuto*

Le agevolazioni concesse in applicazione del presente bando sono state notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il regime di aiuti è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) con la decisione SA.106982 (2023/N) adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023, notificata in data 31 luglio 2023.

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 350.000.

L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo.

L'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Aliquota base	65%
Giovane agricoltore, come definito al paragrafo 6.6 del CSR Marche approvato con Deliberazione amministrativa n. 54 del 01/08/2023	80%

In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.⁶

Gli aiuti di cui al presente bando, non possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli De Minimis, poiché l'intensità di aiuto stabilita nel presente paragrafo è pari a quella massima prevista dall'aiuto di Stato notificato.

Gli aiuti possono essere cumulati con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche che non sia classificata come "Aiuto di stato" (es. credito di imposta), a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di investimento disciplinato.

Per gli investimenti realizzati dalle grandi imprese (Cfr. definizioni), in conformità ai punti da (98) a (100) della sezione 3.2.3 degli Orientamenti, è previsto che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base del cosiddetto approccio del "sovraccosto netto" e che tale importo non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri.

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

⁶ A tal proposito si forniscono chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative: "È opportuno, in primo luogo, precisare che le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: "Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento)."

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda	25%
B. Capacità di trasformazione	20%
C. Rapporto tra produzione di olio Extra vergine di oliva e produzione totale	15%
D. Adesione al sistema Biologico e altre certificazioni di qualità	20%
E. Possesso di certificazioni di processo/prodotto o energetiche	10%
F. Nessun consumo di suolo	10%
TOTALE	100%

Priorità A: interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda	Punti
Maggiore spesa effettuata per investimenti collegati al miglioramento di tipo 3	1
Maggiore spesa effettuata per investimenti collegati al miglioramento di tipo 2	0,8
Maggiore spesa effettuata per investimenti collegati al miglioramento di tipo 1	0,6

Priorità B: Capacità di trasformazione	Punti
- Capacità potenziale di lavorazione (ton olive nelle 8 ore) ≥ 20 t	1
- Capacità potenziale di lavorazione (ton olive nelle 8 ore) $10 \leq 20$ t	0,5
- Capacità potenziale di lavorazione (ton olive nelle 8 ore) < 10	0

Priorità C: rapporto tra produzione di olio Extra vergine di oliva e produzione totale	Punti
- Percentuale di olio extravergine superiore al 70% della produzione totale	1
- Percentuale di olio extravergine compreso tra 70% e 30% della produzione totale	0,5
- Percentuale di olio extravergine inferiore al 30% della produzione totale	0

Priorità D: adesione al sistema Biologico e altre certificazioni di qualità	Punti
- Adesione ad almeno due dei seguenti sistemi di certificazione: <ul style="list-style-type: none"> o Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna; o Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico; o Leggi relative a regimi di qualità nazionali o regionali, conformi all'articolo 16, par.1, let. b) del reg. (UE) n. 1305/2013 	1
- Adesione ad uno dei seguenti sistemi di certificazione: <ul style="list-style-type: none"> o Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna; o Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico; o Leggi relative a regimi di qualità nazionali o regionali, conformi all'articolo 16, par.1, let. b) del reg. (UE) n. 1305/2013 	0,5
- Nessuna adesione ad un sistema di certificazione	0

Priorità E: possesso di certificazioni di processo/prodotto o energetiche	Punti
- Possesso di certificazione di processo/prodotto o energetiche	1
- Altre aziende	0

Priorità F: nessun consumo di suolo	Punti
- Progetti che non prevedono interventi di tipo edilizio	1
- Progetti che prevedono interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria	0,5
- Progetti che prevedono interventi di ampliamento di tipo edilizio	0

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E-F) di cui al paragrafo 5.5.1.;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Le domande ammesse alla graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del presente bando.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in **90** giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) **sospende** i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

La competenza territoriale è determinata dalla sede in cui è ubicato l'impianto del frantoio oleario.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti.

La domanda deve contenere i seguenti elementi minimi:

- dati anagrafici e identificativi del richiedente;
- attività principale esercitata;
- piano finanziario degli investimenti;
- il cronoprogramma procedurale che dettagli le singole fasi di realizzazione dell'intervento con indicazione delle date previste per l'avvio e per la fine dello stesso, nonché le singole fasi dell'intervento (a titolo esemplificativo, realizzazione lavori, collaudo etc), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- il cronoprogramma finanziario delle opere, con indicazione dei costi che il proponente stima di dover sostenere per ciascun anno, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- il quadro economico del progetto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- indicatori di progetto in riferimento ai target e milestone della componente di riferimento;
- indicazione del referente di progetto;

- recapito telefonico mobile (intestato all'imprenditorie agricolo beneficiario/famigliare o convivente);
- le grandi imprese (cfr. definizioni), in conformità ai punti (52) e (53) della sezione 3.1.2 degli Orientamenti, devono descrivere nella domanda di aiuto lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.

la domanda deve contenere:

1. Dichiarazione di non essere inclusa tra le imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
2. Per le aziende agricole, dichiarazione di essere agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
3. Dichiarazione di essere titolare di frantoio oleario.
4. Dichiarazione di effettuare estrazione di olio extravergine di oliva.
5. Dichiarazione di essere iscritta nel Portale dell'olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013, e aver compilato il registro telematico di carico/scarico olio.
6. Dichiarazione di avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020.
7. Dichiarazione di essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA.
8. Dichiarazione di essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (Codice dei contratti – decreto legislativo 12 aprile 2006).
9. Dichiarazione di non essere destinatario di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (25) degli Orientamenti.
10. Dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali di non comporta un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, ed è conforme alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
11. Dichiarazione che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente, se applicabili, ai principi del Tagging climatico, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
12. Dichiarazione che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
13. Dichiarazione di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.
14. Dichiarazione di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento dei target della presente misura PNRR.

15. Dichiarazione di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale.
16. Dichiarazione di essere a conoscenza che la Regione Marche e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si riservano il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
17. Dichiarazione che, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'art. 22, comma 2, lett. d, del Regolamento (UE) 2021/241, il titolare effettivo del destinatario dei fondi è il/la sig./sig.ra....
18. Dichiarazione di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione.
19. **L'assunzione degli impegni** descritti al paragrafo 7.6 del presente bando.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal **14 novembre 2023** e fino al giorno **15 gennaio 2024 ore 13:00**, termine perentorio.

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k):

- a) **Dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi alla richiesta del titolo abilitativo presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Richiesta di permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.**
- b) **Dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo o altro identificativo) relativi all'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) o alle altre specifiche autorizzazioni ambientali necessarie per lo svolgimento delle attività aziendali (occorre indicare quali autorizzazioni ambientali).**
- c) **Relazione tecnico agronomica**, contenente i seguenti elementi obbligatori in funzione degli investimenti richiesti:
 - 1) Descrizione dettagliata degli investimenti da realizzare. Per ognuno degli interventi occorrerà indicare:

- la **tipologia di intervento** tra quelli previsti al paragrafo 5.2.1. Nel caso di tipologia di intervento A occorre specificare le caratteristiche del macchinario da sostituire,
- la **tipologia di miglioramento** tra quelli indicati al paragrafo 5.2.1 ottenibile attraverso la realizzazione dell'intervento,
- l'associazione di ogni singolo intervento con gli indicatori comuni di riferimento di cui al paragrafo 5.1.3 comma 4,
- identificazione del progetto imprenditoriale che si intende concretizzare comprensiva della descrizione dello stato fisico di partenza,
- gli interventi previsti con la realizzazione del piano di miglioramento e la situazione post intervento.

La mancata presentazione o sottoscrizione dell'elemento di cui al punto 1, quale elemento essenziale della relazione tecnico agronomica, determina inammissibilità della domanda o degli investimenti interessati.

L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

d) Documentazione DNSH ex-ante prevista dall'Allegato 1 al DM 53263, del 2/2/2023 - scheda A - TAB 2 nella sezione ex-ante:

- 1) Dichiarazione di conformità CE o Dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva 2006/24/CE, o, qualora non disponibile, dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il soggetto richiedente garantisce la conformità del macchinario alle previsioni della direttiva 2006/24/CE. Permane l'obbligo di trasmissione della Dichiarazione di conformità in fase di rendicontazione,
- 2) Relazione tecnica a firma di un consulente abilitato che attesti il raggiungimento di almeno uno dei miglioramenti di tipo ambientale di cui al paragrafo 5.2.1 ed in particolare:
 - gli effetti migliorativi conseguenti all'acquisto proposto sull'aumento della stabilità ossidativa e dello shelf-life del prodotto;
 - il miglioramento dei consumi conseguente all'acquisto proposto, a parità di capacità produttiva;
 - la riduzione degli eventuali prodotti di scarto derivanti dal processo produttivo;
 - dimostrazione del rispetto del principio di tagging previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/241 anche tenuto conto del Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 e il Regolamento (UE) n. 2020/852 (Cfr. paragrafo 5.1.3 comma 3)
- 3) Piano di gestione dei rifiuti nel caso di interventi edili che comportino la produzione di rifiuti demolizione e/o costruzione, in modo da programmare anticipatamente la gestione dei rifiuti prodotti (nel rispetto del requisito di destinare ad una operazione "R" il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi da demolizione e costruzione) (da valutare in relazione all'entità dei lavori edili).

e) Nel caso di opere di ristrutturazione, miglioramento di fabbricati esistenti e ampliamenti su due o più piani, nella misura strettamente necessaria all'introduzione di nuovi impianti e tecnologie e nel rispetto del principio DNSH:

Computo metrico estimativo analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle OOPP della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia a Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici vigente al momento della domanda.

Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzario delle OOPP.

Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere firmato in formato digitale dal tecnico progettista.

Per le eventuali voci non previste dal prezzario dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, il computo metrico estimativo dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (ad es. tetto –

fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).

Il computo metrico estimativo deve essere firmato in formato digitale non modificabile.

f) **Nel caso di ampliamento di fabbricati a un solo piano:**

il calcolo semplificato del costo di realizzazione delle nuove strutture aziendali, sottoscritto da tecnico abilitato alla progettazione degli edifici rurali, redatto utilizzando **obbligatoriamente** l'apposita sezione del SIAR che rende disponibili i costi unitari di riferimento di cui alle DGR 799 del 29/06/2020, DGR 1138 del 27/09/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

g) **Nel caso di impianti e attrezzature:**

il costo dovrà essere determinato tramite SIAR utilizzando il "Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali per la Regione Marche", di cui alla DGR 799 del 29/06/2020, DGR 1138 del 27/09/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui valori. Detti valori sono resi disponibili utilizzando **obbligatoriamente** l'apposita sezione del SIAR.

h) **Autodichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi, debitamente compilata, datata e sottoscritta (nel caso in cui il proponente non sia il "titolare effettivo" dell'azienda, l'obbligo di rilascio dell'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo") come da modello allegato scheda F (Allegato 1).**

i) **Autodichiarazione circa il rispetto dei principi PNRR, contenente anche i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, debitamente compilata, datata e sottoscritta secondo il modello allegato scheda G (Allegato 2).**

j) **Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali.**

Gli elaborati progettuali, debbono essere firmati in formato digitale dal tecnico progettista non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente. (Contestualmente, deve essere prodotto il medesimo elaborato in formato di file CAD editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato cfr. lettera b) successiva).

Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di:

1. Tavola recante quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda con ubicazione del fabbricato oggetto di intervento;
2. Tavola recante planimetrie e prospetti in scala 1:100 - dimensioni geometriche esterne/interne - sezioni significative che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto;
3. Tavola recante la destinazione precisa dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti – l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale;
4. Tavola dei layout dettagliati relativi agli impianti ed attrezzature specifiche per gli interventi di trasformazione e/o commercializzazione e loro superfici di ingombro, anche nel caso in questi non siano richiesti a contributo;
5. Documentazione fotografica, limitatamente alle ristrutturazioni;
6. Eventuale dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.

k) **Relazione tecnica, relativa ai fabbricati, oggetto di aiuto**

La relazione deve indicare sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, firmata in formato digitale dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.

Deve inoltre essere presentata la seguente documentazione:

- a. contratto di affitto pro quota, nel caso di proprietà indivisa;
- b. computo metrico in formato editabile (nel solo caso di opere di ristrutturazione o miglioramento di fabbricati esistenti o ampliamenti a due piani);
- c. elaborati progettuali in formato di file CAD editabile.

Tale documentazione può essere integrata a seguito di specifica richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

Nel caso di applicazione dei metodi di costo semplificato valgono le seguenti norme:

A. Per quanto concerne le modalità di applicazione dei Costi unitari di riferimento del Prezzario per le opere di **impianti e attrezzature**, si prevedono i seguenti vincoli:

- 1- utilizzo dei prezzi unitari ivi definiti anche qualora la stessa voce oggetto di acquisto abbia un maggiore costo sul mercato (ad esempio bene con un numero maggiore di dotazioni, optional, ecc.);
- 2- riferimento al prezzo unitario della voce immediatamente inferiore nel caso di bene/intervento con caratteristiche tecnico-funzionali simili e non perfettamente identiche (ad esempio, se si intende acquistare una botte da 55 hl e nel prezzario sono presenti le voci per botti da 50 e 60 hl, si deve far riferimento al prezzo unitario per la botte da 50 hl);
- 3- Inoltre, nel caso di assenza completa del bene/intervento nei Prezzari, è **obbligatorio** ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n.3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle seguenti disposizioni per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore: la modalità di trasmissione delle lettere commerciali dovrà avvenire mediante PEC, sia per la richiesta di preventivo da parte del richiedente, sia per la risposta da parte del fornitore. La documentazione attestante tale scambio potrà essere oggetto di integrazioni nel caso di acquisizione dei preventivi dallo stesso richiedente anche successivamente la presentazione della domanda di sostegno, a seguito della richiesta di integrazione degli stessi. Costituiscono idonea documentazione ai fini di quanto sopra individuato, le lettere inviate dai fornitori anche con data successiva alla presentazione della domanda di sostegno.

I preventivi debbono essere forniti da ditte specializzate per ogni singolo macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzario vigente, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. Nel caso di completamento/implementazione di impianti pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo.

B. Nel caso di fabbricati, la metodologia dei **computi metrici semplificati** è applicabile nel caso di ampliamento ad un solo piano, ivi compresi ampliamenti che prevedono ristrutturazione con demolizione completa e nuova costruzione ad un solo piano (con esclusione dei costi di demolizione da computare con metodo analitico), mentre NON è applicabile agli ampliamenti con numero di piani superiore ad uno ed in caso di altre tipologie di ristrutturazione.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma⁷.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo.
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere all'Amministrazione una procura speciale contenente:

- I dati del soggetto delegato,
- Le attività delegate;

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

⁷ Nella fattispecie non sono compresi adeguamenti tecnici e il cambio beneficiario, le cui richieste che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1. del presente bando.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.⁸

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 20 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi possono essere svolti da un istruttore incaricato dalle Strutture Decentrate della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale ciascuno per competenza territoriale o da una Commissione composta da almeno due istruttori incaricati e dal responsabile del procedimento. I controlli sono svolti sulla totalità delle domande e sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di **75** giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande. Nella fase di verifica delle domande presentate, la Regione procede, in particolare, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste per il PNRR

I controlli riguardano in particolare:

1. l'ammissibilità del beneficiario,

Nella fattispecie non sono compresi adeguamenti tecnici e il cambio beneficiario, le cui richieste che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1. del presente bando.

2. nel caso di grandi aziende, verifica della credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto,
3. il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio in conformità alle indicazioni di cui al decreto 2 febbraio 2023,
4. Il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per il sostegno climatico, ambientale e digitale in conformità con il decreto ministeriale del 2 febbraio 2023,
5. Il contributo agli indicatori comuni di riferimento di cui al Reg. UE 2021/2106 e alla Sezione VI del D.M. 2 febbraio 2023,
6. Il rispetto dei principi trasversali del PNRR, tra cui i principi della parità di genere ("Gender Equality") in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali,
7. il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno,
8. il rispetto dei criteri di selezione, con particolare riferimento ai principi comuni e le condizionalità da rispettare negli investimenti finanziati dal PNRR,
9. l'ammissibilità dei costi dell'operazione. Per i costi non giustificati sulla base di costi standard, è necessaria la verifica della ragionevolezza e congruità dei costi relativi ai singoli investimenti proposti, mediante un sistema di valutazione adeguato:
 - a. Computi metrici stimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezzari regionali (Prezziario delle opere agricole / Prezziario delle Opere Pubbliche) vigenti al momento della presentazione della domanda (opere edili e miglioramenti fondiari ecc.),
 - b. Computi metrici semplificati di cui alla procedura presente su SIAR,
 - c. Corretta procedura di richiesta dei preventivi e valutazione degli stessi,
 - d. Corretta applicazione dei costi standard e del prezzario regionale (DGR 799 del 29/06/2020, DGR 1138 del 27/09/2021 e successive modificazioni ed integrazioni),
10. la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
 - a. il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241,
 - b. l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo",
 - c. la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi (come meglio declinati nella proposta progettuale e nel cronoprogramma procedurale) con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR,
 - d. conformità al Council Implementing Decisions (C.I.D.),
 - e. conformità all'Operational Arrangement denominato Accordo (Ref.Ares (2021) 7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica.
11. la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno
La verifica ha ad oggetto i parametri indicati ai paragrafi 5.1.1. "Requisiti del soggetto richiedente, 5.1.2. "Requisiti dell'impresa" e 5.1.3. "Requisiti del progetto" del presente bando.

Visite aziendali

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'iniziativa progettuale, in particolare:

- a) rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse;
- b) per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- c) per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- d) per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- e) la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- f) le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- del punteggio assegnato;
- della spesa ammessa per singolo-investimento;
- del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- del contributo concedibile;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM⁹), attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione**).

⁹ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- 1) ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- 2) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sulla base della graduatoria unica regionale si procederà alla concessione contributo nei limiti della disponibilità finanziaria relativa a ciascun tipo di operazione.

Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite.

Qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento parziale del progetto di investimento, il richiedente avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, eventualmente procedendo a presentare una variante (aggiuntiva rispetto ai limiti ordinari) al fine di adattare il proprio progetto in funzione della nuova prospettiva finanziaria e fermo restando il permanere degli elementi di ammissibilità, nonché di un livello di priorità adeguato a mantenerne la finanziabilità.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale_e_Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento, con valore di notifica erga omnes. Le graduatorie saranno trasmesse al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. **dal ricevimento della comunicazione**; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. **dal ricevimento della comunicazione**.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile del procedimento.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento del saldo.

7.1 Adeguamenti tecnici

Non sono consentite varianti al progetto approvato in domanda.

Il beneficiario può presentare **1 richiesta** di adeguamento al progetto approvato.

Sono da considerarsi adeguamenti tecnici i cambiamenti del progetto originario quali:

1. cambio della sede dell'investimento fisso sia qualora comporti cambiamento della particella in cui insiste l'investimento sia qualora non comporti il cambiamento della particella;
2. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di SCIA/CILA;
3. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
4. le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di SCIA/CILA, come ad esempio:
 - ✓ modifica del materiale per la pavimentazione,
 - ✓ modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali),
 - ✓ modifiche impianti elettrici e idrici,
 - ✓ altezza dei rivestimenti- variazione del materiale infissi,
 - ✓ quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura,
 - ✓ modifica dei tracciati delle recinzioni e/o drenaggi e/o impianti irrigui nell'ambito della stessa particella, etc.;

7.1.1 Presentazione delle domande di adeguamento tecnico

Le domande di adeguamento tecnico possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variazione prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di adeguamento tecnico fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Gli adeguamenti tecnici approvati ma eseguiti in maniera difforme corrispondono ad adeguamenti tecnici non approvati.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'adeguamento tecnico rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui l'adeguamento tecnico produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

Nel caso di maggiori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'adeguamento tecnico rispetto a quanto approvato, il troncamento del contributo, è a livello di singolo investimento inserito in domanda.

L'adeguamento tecnico può essere ritirato in qualsiasi momento per iscritto salvo quando al beneficiario vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco.

7.1.2 Documentazione da allegare all'adeguamento tecnico

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui l'adeguamento tecnico interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
2. nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante come previsto dal sistema SIAR;
3. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dall'adeguamento tecnico richiesto, come previsto dal sistema SIAR.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 30 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di adeguamento tecnico e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento al rispetto del principio DNSH e del tagging, nonché delle altre condizionalità PNRR.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa. Nel caso di inammissibilità parziale o totale la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Cambio del beneficiario

Il cambio del beneficiario che può avvenire solo per le seguenti motivazioni:

- causa di forza maggiore,
- decesso del beneficiario,
- cessione di azienda.

Il cambio beneficiario può avvenire a condizione che:

- ne venga data tempestiva comunicazione al Soggetto attuatore,
- il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio di priorità,
- che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale successivo all'ultimazione del piano aziendale,
- sia presente la stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria, in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Il cambio di assetto societario non costituisce cambio di beneficiario, in ogni caso deve garantire la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione).

Le domande di cambio beneficiario possono essere presentate solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili. L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 30 giorni ed è tesa a valutare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito della richiesta di cambio beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 30% del contributo concesso.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Il beneficiario deve presentare una polizza di garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa autorizzate dall'Organismo Pagatore sulla base degli elenchi pubblicati sul sito IVASS (Istituto di vigilanza delle Assicurazioni), per un importo pari al 100% dell'aiuto erogato in via anticipata.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale del contributo, viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva ALLEGATI 3 e 4 al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di saldo

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo attraverso SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **entro e non oltre 18 mesi** dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno (fatte salve le eventuali proroghe concesse).

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **le seguenti autodichiarazioni:**

- dichiarazione dal Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici oppure quali sono gli aiuti cumulati, ivi compreso il credito di imposta;
- dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (per tutti gli investimenti finanziati) qualora non siano state precedentemente consegnate;
- dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali, qualora non sia stata precedentemente presentata;
- dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 contenenti gli estremi dell'agibilità/abitabilità rilasciata dal Comune o dichiarata dal Tecnico (SCA) e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;

- dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art.46 e 47 in merito al possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) o delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali;
- dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art.46 e 47 con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della NIA sanitaria;
- dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art.46 e 47, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate per cinque anni dal provvedimento di liquidazione;
- dichiarazione di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- 1- dichiarazione sostitutiva resa al fine di consentire i controlli previsti dal D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm. (Allegati 3 e 4);
- 2- dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l’attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la sottomisura “frantoi oleari” del PNRR – Missione 2 Componente 1 (M2C1) – INVESTIMENTO 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” – (Allegato 6);
- 3- solo per gli interventi dove non sono disponibili i costi di riferimento, stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della richiesta di variazione progettuale. Per le eventuali lavorazioni non previste dal prezzario dovrà essere predisposta una specifica analisi del prezzo. Il computo metrico analitico consuntivo dovrà essere dettagliato per singolo investimento così come riportato nel piano degli investimenti presente in domanda di pagamento e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista;
- 4- copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
- 5- lay-out interno degli edifici oggetto di aiuto con evidenziati graficamente tutti gli interventi oggetto di finanziamento;
- 6- Copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare **un’apposita codifica costituita dal CUP (Codice Unico di Progetto) e dalla dicitura “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3”** (conformemente agli obblighi di comunicazione e informazione), **unitamente al dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento all’investimento finanziato**” e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola ove previsto. **In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa, mediante l’integrazione elettronica della fattura**

con le modalità indicate nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019¹⁰. La rettifica potrà essere richiesta nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento come integrazione documentale ex art. 2 L. 241/90 e comunicata nel rispetto dei termini previsti per la relativa risposta.

- 7- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI);
 - 8- Documentazione DNSH ex-post prevista dall'Allegato 1 al DM 53263, del 2/2/2023 - scheda A - TAB 2 nella sezione ex-post:
 - Fattura di acquisto del macchinario dichiarato nella relazione tecnica,
 - Dichiarazione di conformità ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, qualora non acquisita in domanda di sostegno,
 - In caso di lavori edili, relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerge la destinazione ad una operazione "R" (da valutare in base all'entità dei lavori edili).
 - 9- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le macchine e attrezzature sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (Allegato 5);
 - 10- dichiarazione asseverata di un tecnico che dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro);
 - 11- perizia asseverata resa da un tecnico indipendente abilitato, sottoscritta con firma digitale, che attesti:
 - la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, nonché il requisito di "nuovo di fabbrica"
 - la coerenza degli interventi edilizi realizzati a quelli previsti dal progetto ammesso alle agevolazioni
 - il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di "frantoio oleario"
- Alla perizia dovrà essere allegato un dossier fotografico per documentare gli investimenti realizzati. La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura delle macchine, delle attrezzature, degli impianti e degli interventi edilizi oggetto dell'investimento
- 12- copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri **con evidenziate le fatture rendicontate;**

¹⁰ Nella risposta ad interpello n. 438/2020 l'Agenzia delle Entrate ha affermato, in linea con quanto indicato nella circolare n. 13/E del luglio 2018 con riferimento alla fattura elettronica veicolata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che, a fronte dell'immodificabilità di tale documento, il cessionario/committente può, senza procedere alla relativa materializzazione analogica e dopo aver predisposto un diverso documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa, inviare tale documento allo SdI, come indicato nella circolare n. 14/E/2019 che fa riferimento ai casi di acquisiti in "reverse charge" interno.

13- documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi ecc.);

14- Copia dei documenti contabili¹¹, nello specifico per i pagamenti effettuati con:

- a) bonifico/ricevuta bancaria: copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
- b) carta credito/Bancomat: estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- c) assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile".

Sarà facoltà dell'amministrazione richiedere ulteriore documentazione coerente con gli aggiornamenti Masaf e MEF

7.4.2 Istruttoria delle domande

CONTROLLI AMMINISTRATIVI e CONTROLLI IN LOCO: I controlli amministrativi e contabili sulle domande di pagamento unitamente ai controlli in loco che verranno svolti sul 100% della spesa erogata comprendono, in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- della conformità dell'operazione completata per la quale era stata accolta la domanda di sostegno,
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, tranne il caso in cui si applichino i costi standard,
- dell'assenza di doppio finanziamento,
- l'effettiva realizzazione e funzionalità degli investimenti previsti e rendicontati tramite misurazioni o rilievi di natura tecnica,
- il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento,
- l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi
- che gli investimenti ammessi al sostegno siano stati effettivamente pagati dal soggetto beneficiario;
- la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
- la verifica delle priorità assegnate e tali da determinare un punteggio ricalcolato non inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;

¹¹ Nel caso poi in cui le contabili dei bonifici non riportino precisamente il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento, è possibile richiedere una Dichiarazione liberatoria del fornitore per la regolarizzazione del documento incompleto.

- I controlli comprendono una visita presso il luogo di realizzazione delle opere e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o di un suo delegato munito di delega. Inoltre, si rappresenta che la Regione e Provincia autonoma, per garantire la sana gestione finanziaria dell'intervento, dovrà adottare tutte le misure necessarie a prevenire i casi di doppi finanziamento, conflitto di interesse, frode e corruzione, nonché effettuare le verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo") attraverso l'acquisizione di idonea documentazione probatoria e attraverso l'interrogazione di sistemi informatici, archivi o banche dati (ad es. PIAF-IT),
- la verifica dell'identificazione di tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, mediante contrassegno indelebile e non asportabile che riporti il riferimento del "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU- PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3". Tale identificazione è a carico del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

La spesa riconosciuta sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezzari e il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

Le verifiche vengono svolte entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

L'erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari sarà effettuata solo a seguito della verifica della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente all'operazione/intervento secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo e nel singolo atto di concessione e dell'esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività.

In caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto, il rispetto delle condizionalità PNRR, nonché in caso di mancato conseguimento dei target europei – gli aiuti concessi saranno oggetto di revoca.

CONTROLLI ex post: sono finalizzati a verificare il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, verificando inoltre che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà dell'intervento finanziato.

I controlli ex post sono effettuati su una percentuale pari almeno all'1% della spesa erogata in ciascuna Regione e Provincia autonoma per l'intervento e coprono le operazioni per le quali è stato già pagato il saldo. La selezione del campione è effettuata in base a un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base a un fattore casuale.

I beneficiari sono tenuti a consentire al personale incaricato l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 18 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Fatte salve le cause di forza maggiore non sono previste proroghe per la rendicontazione.

Per la richiesta di proroga per causa di forza maggiore, deve essere presentata tramite SIAR una relazione dalla quale risulti:

- la causa di forza maggiore che ha determinato il ritardo;

- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

7.5 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, comprensiva di cronoprogramma, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i milestone e target associati alla misura;
2. sottoscrivere, qualora la proposta formulata superi positivamente la valutazione dell'Ente e sia ritenuta finanziabile ai sensi del presente Bando, il format di atto d'obbligo di cui all'Allegato 7 (conforme alla SCHEDA E del Decreto 2 febbraio 2023). Tale documento avrà la funzione di accettazione del finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria e, con esso, di assunzione degli obblighi correlati all'attuazione delle misure del PNRR. In caso di mancata sottoscrizione dell'atto d'obbligo, la proposta non potrà essere oggetto di finanziamento;
3. Garantire per tutto il corso di realizzazione dell'iniziativa progettuale il rispetto delle condizionalità previste dal PNRR, positivamente accertate in fase di accesso al contributo;
4. dare piena attuazione agli interventi e avviare tempestivamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi realizzativi, e concludere le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché sottoporre all'Ente eventuali modifiche alle iniziative agevolate;
5. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal bando regionale;
6. mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi finanziati e non procedere alla cessazione, al trasferimento dell'attività produttiva, nonché al cambio di proprietà degli interventi finanziati, per un periodo di **cinque anni** a decorrere dalla data del pagamento finale (decreto di pagamento di saldo);
7. non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti i beni finanziati, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni
8. rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 recante la disciplina del dispositivo per la ripresa e resilienza e dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e l'osservanza delle previsioni di cui alle Circolari MEF/RGS disponibili sul sito del Ministero, sezione PNRR;
9. che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR
10. rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e del tagging;
11. garantire che siano effettuati i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute,

nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR

12. assicurare il rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla parità di genere, alla protezione e valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
13. contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla sottomisura;
14. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
15. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PNRR;
16. impegnarsi a garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Regione/Provincia autonoma, le quali devono essere riferibili al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
17. rispettare degli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità di cui all'art. 34 paragrafo 2 del Regolamento UE 2021/241, affinché, in particolare, tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR. Per il download dei loghi su indicati si può fare riferimento al sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sezione Attuazione misure PNRR, alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18572>;
18. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa, amministrativa e contabile, su supporti informatici adeguati per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Regione o Provincia autonoma, dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
19. garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario all'erogazione dei pagamenti e l'adozione di **un'apposita codificazione, costituita dal CUP (Codice Unico di Progetto) e dalla dicitura** "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3" (conformemente agli obblighi di comunicazione e informazione), contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- 20.** assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- 21.** individuare e comunicare tempestivamente alla Regione/Provincia autonoma eventuali cause che possano determinare ritardi attuativi che incidano in modo significativo sulla tempistica definita nel cronoprogramma, al fine di identificare congiuntamente le azioni da porre in essere;
- 22.** avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre alla Regione/Provincia autonoma le eventuali modifiche al progetto;
- 23.** garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, adottando tutte le misure preventive necessarie2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33
- 24.** facilitare la verifica da parte degli organi nazionali ed europei deputati ai controlli;
- 25.** garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
- 26.** rendicontare le spese inerenti alle risorse finanziarie assegnate;
- 27.** fornire all'Ente le informazioni, dati e documenti necessari per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero, nonché degli indicatori comuni
- 28.** consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall'Ente o dal Ministero titolare dell'intervento, facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuati anche presso i Soggetti beneficiari
- 29.** corrispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici avanzate dalla Regione o Provincia Autonoma, anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali all'espletamento degli adempimenti da parte della Regione o Provincia Autonoma
- 30.** restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;

7.5.1 Disposizioni in materia di comunicazione e informazione.

Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 a livello di singolo progetto i soggetti beneficiari e i soggetti attuatori sono tenuti a:

1. indicare nella documentazione progettuale, nelle fatture e in qualsiasi altro documento amministrativo-contabile, nonché nell'eventuale cartellonistica o materiali di supporto pubblicitario

(fisici e digitali) che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"), riportando l'emblema dell'Unione europea;

2. fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU") e riportando l'emblema dell'Unione europea. La promozione del progetto potrà avvenire sul sito web ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione in un luogo facilmente visibile al pubblico di un poster o una targa, che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, e il richiamo al sostegno fornito dal Next Generation EU e relativi loghi. Ulteriori informazioni potranno essere fornite al momento dell'adozione della strategia di comunicazione del PNRR;

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti il riferimento del "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU- PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3" tale identificazione è a carico del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo. Per il download dei loghi ufficiali del Programma, è possibile utilizzare il seguente link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18572>. Si specifica che quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

7.6 Controlli, revoche, riduzioni e sanzioni.

Con successivo atto, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, saranno disposte i casi di revoca, totale o parziale, di riduzione delle agevolazioni concesse e delle sanzioni. Di seguito si riportano alcune ipotesi non esaustive di revoca totale o parziale, delle agevolazioni concesse:

- mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini prescritti;
- realizzazione di un progetto difforme da quello autorizzato;
- mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
- mancato raggiungimento degli obiettivi e delle finalità in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- mancato rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dal bando;
- indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione a riconoscere benefici non dovuti.
- mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre prescrizioni fissate nel presente bando e/o nell'atto di concessione;
- mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH "non arrecare un danno significativo" e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- esito negativo dei controlli;

- violazione da parte del soggetto beneficiario di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario.

In caso di revoca totale o parziale del contributo si procederà al recupero delle somme percepite indebitamente. Nel caso in cui la revoca riguardi un progetto che ha ottenuto l'erogazione dell'anticipo, si procederà all'incameramento completo della fidejussione prestata. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art.3 del Reg. UE 2021/2116

7.7 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare, esclusivamente attraverso SIAR, osservazioni eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione**), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.8 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Regione Marche (in qualità di Soggetto Attuatore esterno, di seguito Soggetto Attuatore) si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

Il Soggetto Attuatore ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Soggetto Attuatore anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di profilazione dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti beneficiari con la domanda di accesso alle agevolazioni previste dal bando quadro nazionale di selezione delle proposte progettuali riguardanti l'erogazione di 100 milioni di euro di contributi per migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva, in attuazione del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", di cui al decreto ministeriale n. 149582 del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022 al n. 657, nonché al conseguente D.M. di riparto delle risorse finanziarie disponibili per la misura e all'annesso Allegato n. 1.

In specie, il trattamento dei dati, anche personali, dei soggetti beneficiari è effettuato dai Titolari del trattamento nell'assolvimento degli obblighi meglio specificati nella sezione III "Compiti in capo al Ministero e in capo alle Regioni e Province autonome" di cui all'Allegato n. 1 del D.M. di riparto summenzionato, oltre che per l'adempimento dei correlati obblighi di legge, contabili e fiscali, compresi quelli di pubblicazione e diffusione web di cui all'art. 26 del D.L. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97/2016 e al Regolamento (UE) 2021/241, par. 56.

I soggetti beneficiari di tale contributo sono quelli indicati all'articolo 3 del D.M. di riparto, di cui il presente allegato è parte integrante.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Qualora i Titolari del trattamento intendano trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, forniscono all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del GDPR:

- nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (lett. b);
- nell'adempimento di un obbligo legale a cui è tenuto il Soggetto Attuatore (lett. c);
- nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri (lett. e).

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Soggetto Attuatore per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale, dal D.M. di riparto e dall'Allegato n. 1, nonché dagli atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par. 2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, dati relativi a garanzie fideiussorie ecc.);
- dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do no significant Harm" (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica.

Il Soggetto Attuatore acquisisce – se previsto dalla normativa vigente – i dati relativi al certificato del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, mediante accesso diretto al SIC (Sistema Informativo del Casellario) ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 313/2002 e secondo le disposizioni del decreto dirigenziale dello stesso Ministero del 5 dicembre 2012.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento. I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del Soggetto Attuatore sita in Ancona alla via Gentile da Fabriano, 9.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l’ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal Soggetto Attuatore per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Il Soggetto Attuatore potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al Soggetto Attuatore nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali di cui al par. 2, dal Soggetto Attuatore con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (e viceversa), nonché con soggetti delegati e/o incaricati dal titolare (a titolo esemplificativo: dipendenti e collaboratori, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), ovvero con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l’eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.

Il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il Ministero, in qualità di Amministrazione centrale e responsabile del progetto “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”, deve assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell’attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l’avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi

informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGIS, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Il Soggetto Attuatore non potrà dar seguito al trattamento descritto al par. 2., qualora non vengano forniti i dati

personali necessari da parte dei soggetti beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal Soggetto Attuatore comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai soggetti beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati.

Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal Responsabile per la protezione dei dati. Tali richieste possono essere rivolte ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
 - per il Soggetto Attuatore, al nominato responsabile per la protezione dei dati personali, rpd@regione.marche.it
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i soggetti beneficiari che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal Soggetto Attuatore, ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Soggetto Attuatore cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario - e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.